



TRIBUNALE DI TRANI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.

PREMESSA

Il Presidente del Tribunale di Trani, unitamente al Presidente della Sezione Civile, ai Magistrati dell'Area Famiglia della medesima Sezione, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, di concerto con la Commissione Famiglia, nel rilevare l'opportunità di adeguare il "Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio - Fase presidenziale" sottoscritto in data 10.02.2017 dal Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio De Luce, e dal Presidente del COA Trani, avv. Tullio Bertolino, affinché sia riferito a tutte le cause di diritto familiare, separazione, divorzio e procedimenti di affidamento dei figli, concordano il presente protocollo, anche alla luce delle linee guida del CNF inviate ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in data 29.11.2017 e conformemente alle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia.

Il protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese -ordinarie e straordinarie- per i figli, indicando i criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della prole con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori e, quindi, fornire uno strumento utile ai Magistrati, agli Avvocati e all'utenza.

Una condivisa regolamentazione delle spese straordinarie, con la conseguente determinazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario, rappresenta un ausilio sia per dirimere le controversie tra i genitori sia per le eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli importi anticipati dall'altro.

Pertanto, il richiamo al protocollo tanto negli accordi tra le parti, quanto nei provvedimenti emessi dal Tribunale, opererà come strumento per il deflazionamento del contenzioso civile.

Il presente protocollo si intende, comunque, non esaustivo, giacché sarà sempre possibile individuare ulteriori contenuti di “spesa”, connotati dal carattere della straordinarietà, come enunciato nei principi della Suprema Corte.

In virtù di quanto premesso, si conviene che:

- 1) le parti e i rispettivi difensori sono invitati **ad indicare analiticamente, negli accordi di separazione e/o divorzio, le spese straordinarie che esulano dalla contribuzione ordinaria** per il mantenimento della prole;
- 2) altresì, le parti e i rispettivi difensori sono invitati **ad indicare, nella redazione degli atti introduttivi dei giudizi contenziosi, il più dettagliatamente possibile, le spese che esulano dalla contribuzione ordinaria e la specifica esposizione delle categorie di spese straordinarie che intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che sono già le spese correnti rientranti nel ménage familiare**, in modo che nella determinazione dell'assegno di mantenimento si possa tenere conto delle spese già sostenute dal nucleo familiare;
- 3) i criteri di suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori, ossia la determinazione della percentuale che farà carico a ciascuno dei genitori, sarà stabilita dal Giudice in ossequio al principio della proporzionalità ex art. 337 ter c.c.. In mancanza di precisazione da parte del Giudice, la ripartizione si intenderà nella misura del 50%;
- 4) salva diversa previsione, il protocollo si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli.

Al fine di facilitare un corretto bilanciamento delle economie del nucleo familiare e nell'interesse primario della prole, **le parti dovranno depositare con gli atti introduttivi le dichiarazioni dei redditi (e/o c.u.d.) relative agli ultimi tre anni d'imposta antecedenti alla data di introduzione del giudizio, nonché le buste paga (ove esistenti) relative all'ultimo semestre antecedente al giudizio.**

DEFINIZIONE DELLE SPESE ORINARIE E DELLE SPESE STRAORDINARIE

Al fine di indicare i criteri di individuazione e classificazione delle categorie di spesa, si distinguono:

1) le **spese ordinarie**, che sono quelle rientranti nell'assegno di mantenimento per il loro carattere ordinario e frequente nella quotidianità della vita della prole;

2) le **spese straordinarie**, che sono quelle concernenti: a) eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole; b) eventi, che seppure prevedibili e non qualificabili come eccezionali, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione già stabilita con il contributo al mantenimento, sicché in tal caso la straordinarietà della spesa deriva dalla sua incidenza nella economia del nucleo familiare, con la precisazione che il parametro discrezionale diventa proprio la misura dell'assegno di mantenimento giacché la stessa spesa può essere considerata straordinaria o meno a seconda della misura della contribuzione ordinaria (Cass. 23.01.2020, n. 1562).

Nell'ambito delle spese straordinarie, vanno distinti gli esborsi **subordinati al consenso di entrambi i genitori** da quelli, invece, **obbligatori, perché necessari oppure connotati da urgenza** tale da non permettere un accordo preventivo o, ancora, perché consequenziali a scelte già effettuate dai genitori.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, si conviene che le spese nell'interesse della prole sono classificate come segue:

1) Spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento:

Vitto, abbigliamento, concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze domestiche, consumi), materiale di cancelleria, mensa scolastica, uscite didattiche giornaliere, medicinali da banco, tickets sanitari di modesto importo, ricarica cellulare.

Per quanto riguarda doposcuola, baby sitter, scuola di musica, etc., si farà riferimento alla circostanza se queste spese fossero preesistenti o meno, nell'organizzazione familiare precedentemente alla separazione, essendo chiaro che nel primo caso verranno, salvo diverso accordo, integrate nell'assegno ordinario; ciò a meno che non si tratti di assegno minimo e a condizione che le suddette spese risultino sostenibili e non eccessivamente gravose rispetto all'economia del nucleo familiare come emergente in atti.

2) Spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori:

Spese scolastiche: iscrizione, tasse e assicurazioni scolastiche di istituti e università pubbliche; libri di testo per le scuole medie inferiori e superiori e libri di testo universitari, quant'altro,

comunque, collegato al corso e indirizzo di studi scelto (ad es. strumento musicale, computer...); gite scolastiche senza pernottamento; abbonamento trasporto pubblico.

Spese medico-sanitarie: *spese sanitarie urgenti; esami, visite specialistiche e spese farmaceutiche prescritti dal pediatra o dal medico di base, da effettuarsi mediante il Servizio Sanitario Nazionale; interventi chirurgici urgenti e indifferibili sia presso strutture pubbliche che private; spese oculistiche, ortodontiche e sanitarie effettuate tramite il SSN.*

Spese per animali domestici: *le spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi.*

Tutte le spese extra assegno devono essere documentate con i relativi giustificativi di spesa e, in particolare, le spese mediche dovranno essere documentate dalla prescrizione medica e dalla relativa ricevuta o scontrino.

3) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Spese scolastiche: *iscrizione, tasse scolastiche, rette, assicurazioni di istituti privati e/o paritari; tasse universitarie delle università private; corsi di specializzazione e master; alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; viaggi di studio all'estero; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private.*

Spese medico-sanitarie: *spese per interventi chirurgici, comprese le spese mediche e di degenza; spese oculistiche, odontoiatriche e visite specialistiche non effettuate tramite il SSN; esami diagnostici; cicli di psicoterapia e logopedia.*

Spese per attività extrascolastiche, cultura e sport: *baby sitter se l'esigenza nasce dalla separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore collocatario; corsi di lingue, musica o simili; corsi di informatica; vacanze senza i genitori; patente di guida; macchina o motorino e sua manutenzione straordinaria; spese di iscrizione e retta mensile per attività ludica e/o sportiva e relativa attrezzatura; spese per celebrazione, ricevimenti e festeggiamenti dei figli (ivi comprendendo le spese di abbigliamento: ad es. abito per la 1^a Comunione); spese per sostituzione e/o integrazione mobilio (per vetustà o inadeguatezza) della camera da letto del figlio.*

Va precisato che qualora la spesa della scuola privata sia già una consuetudine del figlio prima ancora della separazione e dopo la separazione sia ancora in corso il ciclo di studi, rientra di diritto nel novero della spesa straordinaria obbligatoria per la quale non è richiesta la previa concertazione tra i genitori.

4) Comunicazioni e rimborso delle spese al genitore anticipatario

a) Tutte le comunicazioni relative alle spese straordinarie dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a.r., telegramma, pec, e-mail; solo in caso di estrema necessità a mezzo sms o messaggio whatsapp;

b) Per le spese straordinarie per le quali è necessario il consenso di entrambi, il genitore dovrà riscontrare la richiesta entro **il termine di dieci giorni** e, in caso di dissenso, dovrà motivare il diniego alla spesa, entro lo stesso termine;

c) I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta; il genitore che ha effettuato la spesa dovrà farne richiesta all'altro inviando la relativa documentazione con i giustificativi di spesa e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso pro-quota entro 15 giorni dalla richiesta;

d) il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice, fatti salvi gli altri rimedi a disposizione delle parti;

5) Corresponsione delle spese concordate

Le spese straordinarie che siano state già concordate e predeterminate nell'importo dovranno essere corrisposte secondo le modalità pattuite tra i genitori e comunque, entro e non oltre le relative scadenze, anche con pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione.

6) Assegno unico

Alla luce dell'attuale previsione normativa in materia di assegno unico (che ha espressamente stabilito che in caso di affidamento condiviso l'assegno sia ripartito tra i genitori) rimane fermo che, in assenza di diverso accordo tra le parti, la ripartizione del beneficio economico sarà a metà tra i genitori affidatari della prole.

Il Tribunale, nei procedimenti contenziosi, sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta, terrà conto dell'assegno unico e della sua ripartizione fra i genitori ai fini della commisurazione del contributo al mantenimento ordinario.

7) Deducibilità fiscale

La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese; le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi i genitori sono invitati a richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore, i documenti fiscali relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo di spesa.

Si comunichi ai Magistrati della Sezione Civile, all'Ordine degli Avvocati di Trani, alla locale Procura della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, al Direttore Amministrativo della Sezione Civile. Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Trani.

Trani, 09 settembre 2022


Il Presidente del Tribunale di Trani

Dott. Antonio de Luce




Il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Trani

Dott. Giuseppe Rana



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Avv. Tullio Bertolino



Il coordinatore della Commissione Famiglia del COA-Trani

Avv. Annalisa Marigliano

